



COMUNE DI
CASCIANA TERME LARI
PROVINCIA DI PISA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 110 del 26/07/2023

OGGETTO: PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2023-2025 – APPROVAZIONE

L'anno 2023, addì ventisei del mese di Luglio alle ore 15:30, nella Sala Giunta del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco Mirko Terreni la Giunta Comunale. Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale Dott. Alfredo Priolo.

Intervengono i Signori:

Cognome e nome	Qualifica	Presenti
TERRENI MIRKO	Sindaco	SI
DI GRAZIANO ELISA	Vice Sindaco	SI
CARTACCI MATTEO	Assessore	SI
CICCARE' CHIARA	Assessore	NO
TOSI ALESSANDRO	Assessore	SI
BARONI EMANUELE	Assessore	SI

PRESENTI: 5

ASSENTI: 1

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare l'argomento di cui all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l'art. 6, comma 1, del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 prevede che *“Per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione, di seguito denominato Piano, nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e della legge 6 novembre 2012, n.190”*;

Considerato che l'art. 6, comma 7, del predetto decreto, stabilisce che *“In caso di mancata adozione del Piano trovano applicazione le sanzioni di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ferme restando quelle previste dall'articolo 19, comma 5, lettera b), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114”*;

Tenuto conto che

- il D.P.R. 24 giugno 2022 n. 81, con il quale è stato approvato il Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione, all'art. 1, c.1, prevede, per i comuni con più di 50 dipendenti, la soppressione dei seguenti adempimenti, in quanto assorbiti nelle apposite sezioni del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO):
 - a) Piano dei fabbisogni di personale, di cui all'art. 6, commi 1, 4, 6, e art. 6-ter, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
 - b) Piano delle azioni concrete, di cui all'art. 60 bis, c. 2, D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165;
 - c) Piano della performance, di cui all'art. 10, c. 1, lett. a) e c. 1-ter, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150;
 - d) Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di cui all'art. 1, commi 5, lett. a) e 60, lett. a), legge 6 novembre 2012, n. 190;
 - e) Piano organizzativo del lavoro agile, di cui all'art. 14, c. 1, legge 7 agosto 2015, n. 124;
 - f) Piano di azioni positive, di cui all'art. 48, c. 1, D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198;

mentre, per le amministrazioni con non più di 50 dipendenti, il terzo comma dello stesso articolo stabilisce che le medesime sono tenute al rispetto degli adempimenti semplificati come stabiliti da apposito D.M., poi emanato in data 30 giugno 2022, di cui al successivo punto, disponendo che per le Amministrazioni tenute alla redazione del PIAO, tutti i richiami ai piani sopra elencati – ed ai connessi adempimenti – sono da intendersi riferiti alla corrispondente sezione del PIAO e quindi alla sua approvazione;

- il D.M. 30 giugno 2022 n. 132, con il quale è stato approvato il Regolamento di definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione, nonché le modalità semplificate per l'adozione dello stesso per gli Enti con meno di 50 dipendenti di cui agli artt. 1, c.2,e 6;

Ricordato che il citato D.M. n. 132/2022, stabilisce:

- all'art. 7, c. 1, che *“Ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, n.80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, il piano integrato di attività e organizzazione è adottato entro il 31 gennaio, secondo lo schema di Piano tipo cui all'articolo 1, comma 3, del presente decreto, ha durata triennale e viene aggiornato annualmente entro la predetta data. Il Piano è predisposto esclusivamente in formato digitale ed è pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione”*;
- all'art. 8, comma 2, che *“In ogni caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l'approvazione dei bilanci di previsione, il termine di cui all'articolo 7, comma 1, del presente decreto, è differito di trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci”*;

Rilevato che, con Decreto del Ministero dell'Interno 30 maggio 2023, pubblicato in G.U. n. 126 del 31/05/2023, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali è stato ulteriormente differito al 31 luglio 2023 e che, pertanto, per l'anno in corso, il termine per l'adozione del PIAO deve intendersi fissato nel 30 agosto 2023, come precisato anche dall'Anac con comunicato del 14/07/2023;

Considerato che il Comune di Casciana Terme Lari, alla data del 31/12/2022, ha meno di 50 dipendenti, computati secondo il metodo di calcolo utilizzato per compilare la tabella 12 del Conto Annuale, per cui nella redazione del PIAO 2023-2025 è stato tenuto conto delle disposizioni di semplificazione di cui all'art. 6 del citato D.M. 132/2022, concernente la definizione semplificata del contenuto dello stesso Piano;

Tenuto conto di quanto stabilito:

- dal D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”* e successive modifiche e integrazioni;
- dal D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, recante *“Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”* e successive modifiche e integrazioni;
- dalla legge 7 agosto 2015 n. 124, recante *“Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”*, ed in particolare l'articolo 14, e successive modifiche e integrazioni;
- dalla legge 6 novembre 2012 n. 190, recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”* e successive modifiche e integrazioni;
- dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche Amministrazioni”* e successive modifiche e integrazioni;

- dalla deliberazione 17 gennaio 2023 n. 7, con la quale l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione 2022;
- dalla legge 22 maggio 2017, n. 81, recante “*Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato*”, ed in particolare il capo II, e successive modifiche e integrazioni;
- dal D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, recante “*Codice delle pari opportunità tra uomo e donna*”, ed in particolare l’articolo 48, e successive modifiche e integrazioni;
- dalla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e per l’innovazione e del Ministro per le pari opportunità del 4 marzo 2011, recante “*Linee guida sulle modalità di funzionamento dei Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni*”;
- dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° giugno 2017, n. 3, recante “*Indirizzi per l’attuazione dei commi 1 e 2 dell’articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124 e linee guida contenenti regole inerenti all’organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti*”;
- la direttiva n. 2/2019 del 26 giugno 2019 del Ministro per la pubblica amministrazione recante “*Misure per promuovere le pari opportunità e rafforzare il ruolo dei Comitati unici di garanzia nelle amministrazioni pubbliche*”;
- dalle Linee guida del 30 novembre 2021 del Dipartimento della Funzione pubblica in materia di lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche;
- dal Piano triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione 2022-2024, ed in particolare le misure di più diretto interesse per le amministrazioni territoriali;

Considerato che il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025, di cui all'allegato A) al presente atto deliberativo (unitamente agli allegati ivi richiamati), è stato predisposto nel rispetto del suddetto quadro normativo di riferimento e di tutte le ulteriori specifiche normative applicabili in materia;

Rilevato che, come anche specificato dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con circolare n. 8/6/2023 n. 23 riferita al conto annuale anno 2022, la soppressione del Piano triennale dei fabbisogni di personale, confluito nel Piao, mantiene ferma la disposizione di cui all’art. 2, comma 2, del DPR n. 81/2022, secondo la quale “*Ai fini di cui all’art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, le amministrazioni, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici statali inviano il piano dei fabbisogni di cui all’art 6 del medesimo decreto legislativo, ovvero la corrispondente sezione del PLAO, al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per le necessarie verifiche sui relativi dati*”, lasciando, pertanto, inalterata la procedura per la trasmissione, attraverso l’apposita funzione contenuta nel Sistema conoscitivo del personale delle pubbliche amministrazioni (SICO), dei Piani dei fabbisogni di personale, ovvero la corrispondente sezione del Piao, ai sensi dell’art. 6 – ter del D.Lgs. 165/2001, come introdotto dal D.Lgs. n. 75/2017, entro 30 giorni dalla relativa adozione;

Posto che

- con deliberazione del 4/4/2023 n. 08, il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2023-2025;
- con deliberazione del 4/4/2023 n. 09, il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2023-2025;

Preso atto del parere n. 16 rilasciato in data 10/07/2023 dal revisore contabile dell'ente, dott.ssa Claudia Piano, ed allegato al presente atto sotto la lettera B) per farne parte integrante e sostanziale, con il quale, con specifico riferimento alla sezione 3.3 "*Piano triennale dei fabbisogni di personale*" del PIAO 2023/2025, è certificata la compatibilità delle spese di personale ivi evidenziate con i vincoli di bilancio e di finanza pubblica ed asseverato il rispetto pluriennale degli equilibri di bilancio;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica sulla presente deliberazione espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267, dal Segretario comunale Dott. Alfredo Priolo, che si allega;

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile sulla presente deliberazione espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267, dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario, Dott.ssa Giusi Caronia, che si allega;

Visti

- lo Statuto del Comune;
- il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

Con votazione unanime, resa nei modi e forme di legge,

D E L I B E R A

1. Di approvare il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025, come da allegato alla presente deliberazione sub lettera "A" (unitamente agli allegati ivi richiamati), che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. Di dare mandato al Segretario comunale, Responsabile del Servizio Segreteria Generale, nonché Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, dott. Alfredo Priolo, per quanto di competenza, di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione, unitamente all'allegato Piano Integrato di Attività e Organizzazione, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente", sotto sezione di primo livello "Disposizioni generali", sotto sezione di secondo livello "Atti generali", nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto sezione di primo livello "Personale", sotto sezione di secondo livello "Dotazione organica", nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto sezione di primo livello "Performance", sotto sezione di secondo livello "Piano della Performance" e nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto sezione di primo livello "Altri contenuti", sotto sezione di secondo livello

“Prevenzione della corruzione”, nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione di primo livello “Altri contenuti”, sotto sezione di secondo livello “Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati”, ai sensi dell’art. 6, c. 4, D.L. 9 giugno 2021, n. 80, conv. dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

3. Di dare altresì mandato al Segretario comunale, Responsabile del Servizio Segreteria Generale, di provvedere alla trasmissione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 come approvato, al Dipartimento della Funzione Pubblica, secondo le modalità dallo stesso definite ai sensi dell’art. 6, c.4, del citato D.L. n. 80/2022 e alla trasmissione della sezione 3 “*Organizzazione e capitale umano*”, sottosezione 3 “*Piano triennale dei fabbisogni di personale*” al Dipartimento della Funzione Pubblica, per il tramite della Ragioneria generale dello stato, per mezzo dell’apposita funzione contenuta nel Sistema conoscitivo del personale delle pubbliche amministrazioni (SICO);
4. Di dare atto che, salvo specifiche disposizioni normative speciali, contro il presente atto può essere proposto ricorso al TAR Toscana nel termine di decadenza di 60 giorni, può essere, altresì proposto Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di centoventi giorni;
5. Di trasmettere in elenco la presente deliberazione, contestualmente alla sua affissione all’Albo Pretorio, ai capigruppo consiliari, ai sensi del 1° comma dell’art.125 del D.Lgs. n.267/2000.

Successivamente, con separata e unanime votazione, resa nei modi e forme di legge,

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del D.Lgs 267/2000, al fine di rendere più incisiva l’economicità e l’efficacia dell’azione amministrativa a mezzo di una accelerazione del procedimento.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Mirko Terreni /
ArubaPEC S.p.A.

Il Segretario Comunale
Dott. Alfredo Priolo /
ArubaPEC S.p.A.